

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1982

Modifiche alla legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori nel settore del latte

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge n. 306 dell'8 luglio 1975 prevede, da un lato, misure in favore delle associazioni di produttori nel settore zootecnico e, dall'altro, norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

In particolare, tale prezzo è fissato, per ogni annata agraria e per ogni regione, mediante accordo fra le categorie professionali interessate (produttori, trasformatori e centrali del latte) e secondo i criteri definiti dagli articoli 8 e 9 della legge stessa.

In mancanza di detto accordo, secondo il disposto del successivo articolo 11, il prezzo è stabilito da una apposita commissione nominata dal presidente della giunta regionale, comprendente i rappresentanti delle categorie professionali interessate, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione divenendo immediatamente applicabile.

Ai termini del successivo articolo 12 gli assessori regionali dell'agricoltura, fino a quando non operino nelle rispettive regioni le associazioni previste dalla stessa legge n. 306, sono autorizzati, entro un termine che originariamente era limitato a non oltre le due campagne lattiero-casearie successive all'entrata in vigore della legge, ma che in seguito è stato prorogato, a convocare i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, oltre che delle industrie di trasformazione e delle centrali del latte. Qualora fra le parti suddette non intervenga alcun accordo, la norma rinvia a quanto previsto dal precedente articolo 11 per la fissazione del prezzo del latte.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Avverso l'intervento della pubblica autorità nel processo di formazione del prezzo del latte, peraltro, si era pronunciata fin dal 1977 la Commissione CEE rilevando l'incompatibilità della normativa nazionale con le vigenti disposizioni comunitarie.

Più recentemente, nel novembre 1979, anche la Corte di giustizia della CEE, pronunciandosi a norma dell'articolo 177 del Trattato di Roma su una questione pregiudiziale del TAR del Veneto circa la compatibilità della legge n. 306 con la normativa comunitaria, statuiva che la determinazione in via diretta o indiretta da parte di uno Stato membro del prezzo del latte alla produzione è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituita dal regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804.

Nello scorso mese di maggio del corrente anno, la Commissione della Comunità europea, rilevando che nessuna iniziativa è stata nel nostro Paese intrapresa per eliminare la situazione di contrasto sopra delineata, ha comunicato al Governo italiano il testo di un parere motivato, emesso ai sensi dell'articolo 169 del Trattato di Roma, in ordine alla compatibilità della legge n. 306 del 1975, inteso a confermare che l'Italia, applicando il sistema di fissazione del prezzo di vendita del latte alla produzione istituito con la richiamata legge n. 306, è venuta meno agli obblighi ad essa incom-

benti ai termini del Trattato suddetto, d'onde la necessità di proseguire la procedura di infrazione a suo tempo iniziata.

Lo Stato italiano è stato quindi invitato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere della Commissione CEE nel termine di due mesi dalla notifica.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Comunità europea, con l'unito disegno di legge si provvede a sostituire gli articoli 11 e 12 della legge n. 306 più volte citata, i quali autorizzano una fissazione unilaterale del prezzo del latte da parte dell'autorità pubblica, con carattere vincolante per le parti.

Pertanto, con l'articolo 1 si prevede un meccanismo avente il solo scopo di favorire l'accordo sulla determinazione del prezzo del latte da parte delle categorie di trasformazione interessate onde evitare qualsiasi intervento impositivo degli organi pubblici e con l'articolo 2, al fine di incoraggiare le parti interessate alla conclusione dell'accordo medesimo, si conferisce alle stesse priorità nell'ammissione ad eventuali incentivi nazionali previsti per il particolare settore di intervento.

In tal modo, si ritiene di poter restituire alla legge n. 306 una più esatta dimensione di norma procedurale nel quadro della quale è destinata a svolgersi una normale intesa interprofessionale del tutto compatibile con l'organizzazione comune del mercato del latte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è sostituito dal seguente:

« Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'articolo 10 o nella regione non siano operanti le associazioni dei produttori, entro 30 giorni dall'inizio dell'annata agraria i competenti organi regionali convocano le rappresentanze delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte e delle centrali del latte, per promuovere tra le stesse la determinazione di un prezzo del latte secondo i criteri di cui ai precedenti articoli 8 e 9, cui gli operatori possono far riferimento nella commercializzazione del prodotto nel corso della relativa annata ».

Art. 2.

L'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è sostituito dal seguente:

« La stipula dell'accordo per la determinazione del prezzo del latte costituisce per le associazioni di produttori riconosciute titolo di priorità per beneficiare di incentivi e di crediti agevolati statali e regionali relativi al settore lattiero-caseario.

La medesima priorità è accordata agli operatori che dimostrino di aver concluso contratti di vendita o di acquisto di latte in attuazione dell'accordo raggiunto ai termini del precedente articolo 10 o al prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 11 ».